



Regolamento sulla parte- cipazione alle eccedenze

del 1° gennaio 2025
AXA Fondazione previdenza complementare, Winterthur

1 Calcolo e ripartizione delle eccedenze nel contratto d'assicurazione collettiva

Nell'ambito del contratto d'assicurazione collettiva stipulato tra la Fondazione e AXA Vita SA vengono distribuite eccedenze. AXA Vita SA calcola la partecipazione alle eccedenze a cadenza annuale, tenendo conto delle disposizioni di legge e di vigilanza.

AXA Vita SA esegue calcoli separati delle eccedenze per il processo di risparmio, di rischio e di costo.

- Processo di risparmio: comprende le riserve matematiche per le rendite di vecchiaia in corso di versamento (incluse le future rendite per coniugi e conviventi), le rendite in corso per figli di pensionato nonché le rendite in corso per coniugi e conviventi che hanno sostituito la rendita di vecchiaia.
- Processo di rischio: comprende i rischi di decesso e d'invalidità, incluse le riserve matematiche per le rendite per superstiti correnti, diventate esigibili in seguito al decesso della persona assicurata prima del raggiungimento dell'età pensionabile, e le riserve per sinistri per rendite d'invalidità, rendite per figli d'invalido ed esonero dal pagamento dei premi in corso.
- Processo di costo: nel corso di tale processo i premi di costo vengono messi a confronto con l'effettivo onere per la gestione della previdenza (amministrazione e distribuzione).

Ogni anno AXA Vita SA sottopone alla Fondazione un conteggio della partecipazione alle eccedenze e la informa in merito alle relative basi di calcolo e ai criteri di ripartizione delle eccedenze.

Le quote delle eccedenze vengono accreditate al più tardi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Per le casse di previdenza con formula di guadagno individuale (formula bonus) AXA Vita SA calcola le quote delle eccedenze in base al processo di rischio individuale.

2 Impiego delle eccedenze

Le eccedenze vengono attribuite alla Fondazione successivamente alla decisione del consiglio di fondazione sull'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi ai sensi dell'articolo 36, capoverso 2 della LPP.

Per le casse di previdenza con formula di guadagno individuale (formula bonus) le relative quote delle eccedenze vengono attribuite direttamente alle singole casse.

3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2020.